

## Il risarcimento del danno

*Come essere tutelati in caso di incidente  
La qualità dell'assistenza professionale*

**L'**11 Marzo scorso, presso il Teatro Zanon di Udine, si è tenuta una conferenza – incontro con i cittadini e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Udine e dall'Unione Triveneta degli ordini degli Avvocati, con la collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri di Udine, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Udine, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine. Hanno inoltre dato il Patrocinio la Provincia di Udine, il Comune di Udine e L'Automobile Club di Udine. L'argomento, che interessa molti cittadini vittime o attori di incidenti stradali, ha attirato al dibattito numerose persone ed anche operatori del settore. L'apertura dei lavori ha visto l'Assessore Provinciale Cigolot portare l'interessamento degli Uffici della Provincia al problema, in quanto Ente Proprietario di Strade, ed il Sindaco di Udine Sergio Cecotti compiacersi per la collaborazione tra gli Ordini e Collegi Professionali che perseguono lo scopo di garantire al cittadino una giusta assistenza per assicurargli un equo risarcimento, ricordando anche che lo stesso Comune di Udine ha in essere con questi Ordini e Collegi rapporti professionali.

Ha condotto il dibattito con notevole spigliatezza, visto l'inusuale ruolo, l'Avvocato Regina Pittini, che dopo una breve presentazione dei rappresentanti degli Ordini, ha illustrato gli obiettivi che si voleva raggiungere con questa iniziativa. In "primis" ricordare l'importanza del fenomeno infortunistico stradale, con un numero di sinistri stimato per l'anno 2004 attorno ai 225.000, un numero altissi-

mo di feriti pari a circa 320.000 ed un numero di morti che raggiungono quasi i 6000, e questi numeri venivano stimati in aumento per l'anno 2005 (dati ISTAT). Alla luce di questa realtà risulta assolutamente importante, la qualità dell'assistenza professionale del singolo sinistrato, non tanto per i piccoli danni, quanto per i danni di entità importante e le lesioni alla persona.

In secondo luogo mettere in risalto i rischi per il cittadino delle conseguenze pregiudizievoli in caso di affidamento della controversia a non professionisti.

Il primo intervento è stato tenuto dall'avv. Mario Pagnutti su di un tema alto, quale quello sulle lesioni del diritto alla salute e sul relativo risarcimento. Fatti brevi cenni sulla normativa vigente e sulle pronunce giurisprudenziali che hanno introdotto il concetto di danno biologico, in ag-

giunta al danno patrimoniale e non patrimoniale già previsti nel codice civile, il relatore si soffermò sull'importanza che qualunque soggetto leso debba ottenere il giusto ristoro per ogni suo danno. Giusto risarcimento che di volta in volta va accertato e determinato in relazione al singolo caso concreto. Metteva inoltre in evidenza che l'assistenza stragiudiziale e l'eventuale trasferimento dell'azione in sede giudiziale sono un continuum dell'iter per la richiesta del risarcimento, e questo rende necessario che l'avvocato possa assistere il danneggiato interagendo all'occorrenza col perito, col medico e con l'ingegnere.

Nella trattazione di questo argomento si è voluto anche mettere in evidenza la figura di garanzia costituita dagli Ordini Professionali, si è evidenziato che la funzione corporativa è ormai pressoché *segue >*



superata, mentre è sempre attuale e va rimarcata la funzione di formazione ed informazione che svolgono questi enti che hanno altresì il compito di censurare i comportamenti dei colleghi che non rispettano il Codice Deontologico o infedelmente disattendono il proprio mandato. Per contro si è evidenziato che le organizzazioni o le società che operano al di fuori del mondo professionale non garantiscono la medesima trasparenza, in quanto prive di controllo. L'avv. Stefano Milillo riallacciandosi a quanto sopra detto ha fatto una panoramica sulla realtà esistente facendo presente come ogni giorno ci si trova di fronte a situazioni le più disparate: a) danneggiati assistiti da agenzie. b) da associazioni. c) da qualsivoglia ex "qualcosa" che si attiva come faccendiere. La maggior parte di questi soggetti è solita pubblicizzarsi nelle forme più disparate, quotidiano, rubriche economiche, volantini ecc. dove magnificano la propria capacità di risolvere ogni tipo di controversia, dal danno con lesioni alla persona fino alla... manutenzione della caldaia!!! In genere promettono cifre esorbitanti di risarcimento e si offrono di anticipare spese e/o offrire prestiti. In parecchi contratti che vengono fatti sottoscrivere e che abbiamo avuto modo di analizzare, il danneggiato conferisce un mandato irrevocabile, in altri casi sottoscrive una procura notarile. In entrambi i casi il danneggiato è vincolato ad avvalersi della prestazione di quell'organizzazione e dei suoi collaboratori che egli non conosce e probabilmente mai conoscerà. Ne consegue che:

- In caso di buon esito è tenuto a la-

sciare al soggetto incaricato una parte del suo risarcimento per cifre fino al 20% più IVA al netto delle spese liquidate dalla compagnia, che ammontano ad un altro 10% più IVA.

- In caso di recesso, vuoi perché non ha più fiducia, vuoi perché il paventato risultato tarda ad arrivare, è comunque obbligato al pagamento di una serie di spese non giustificate fino alla penale che viene determinata sull'importo oggetto di quantificazione e non sull'effettivo danno.
- In caso di contestazione deve affrontare una controversia giudiziaria.

Per contro rivolgendosi ad un professionista iscritto a un Ordine o un Collegio opera con una persona che ha una formazione specifica e risponde al Consiglio dell'ordine, che ne cura

la formazione e verifica il comportamento sanzionando i comportamenti scorretti.

Inoltre:

- Un professionista non "corre" dietro al cliente, non si fa pubblicità e viene scelto dal cliente.
- L'incarico al professionista è un incarico fiduciario e cessa nel momento in cui viene meno la fiducia.
- Il professionista ha l'obbligo di informare il cliente delle procedure, dei possibili esiti della controversia, dissuaderlo da eventuali azioni temerarie o infruttuose, deve tenerlo partecipe degli sviluppi e con lo stesso deve concordare l'opportunità o meno di rivolgersi ad altri professionisti, che nel corso della controversia si rendessero necessari (medico legale, perito, ricostruttore) con i quali deve mantenere un rapporto di concerta-



zione finalizzato al buon esito della vertenza.

- In caso di revoca dell'incarico, a un professionista è dovuto il compenso per la sola attività effettivamente svolta, regolata dalla tariffa professionale pubblicata.
- All'avvocato in ogni caso è vietato stipulare patti di quota lite con il cliente, ovvero trattarsi una percentuale sull'ammontare del danno. Fatta eccezione per le somme liquidate dalla compagnia a titolo di spese legali che devono essere ben specificate ed indicate in quietanza.

L'intervento del dott. Alfonso De Maglio e del dott. Giacomo Flamini, medici legali rappresentanti dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Udine, si è incentrato soprattutto sul corretto approccio etico-deontologico medico legale, sulla necessità della visita medica presso un medico legale che interviene alla fine dell'iter delle cure del singolo danneggiato e, quando necessarie, delle cure riabilitative, con lo scopo di dare una corretta valutazione del danno permanente e delle invalidità temporanee subite a seguito del sinistro. In questa fase spesso ci si viene a trovare nella condizione di valutare certificazioni mediche che sono state ottenute per corrispondenza, o certificati di comodo rilasciati da medici compiacenti, che vanno a "gonfiare" le aspettative risarcitorie dei danneggiati. Ecco allora che si rende necessario, per la figura del medico-legale, il rispetto più attento dell'approccio etico-deontologico, soprattutto alla luce delle recenti modifiche del Codice Deontologico dei Medici.

I rappresentanti del settore tecnico, il Perito Industriale Pierdamiano Duria ed il Perito Industriale Vito Toneatto oltre all'Ingegnere Giuseppe Monfreda, hanno messo in evidenza dapprima i dati del recente Rapporto del CENSIS sulla sicurezza in Italia "La sfida della sicurezza stradale" dove alla domanda sottoposta ai cittadini campione intervistati, circa il grado di fiducia espresso dagli ita-

liani verso i soggetti che intervengono in conseguenza di un incidente stradale, è emerso che il vero problema è rappresentato dai rapporti con le assicurazioni, dalla fase della definizione della colpa all'accertamento del danno. Per questo i "periti assicurativi" godono di una fiducia bassissima da parte degli italiani (in una scala da 1 a 3 con 1=max fiducia, i "periti assicurativi" ottengono




Figura 1

un punteggio di 2,2) mentre i Vigili del Fuoco sono i tecnici più apprezzati. (vedi figura 1)

Ad una successiva domanda, «Fattori di cui la persona incidentata ha

avvertito la mancanza dopo l'incidente», la risposta è stata per il 30% «un perito che non curi solo gli interessi dell'assicurazione», per il 13,5% «un consulente tecnico segue >

non di parte per la ricostruzione dell'incidente" ed infine per il 10% "un bravo medico".

Gli italiani, in definitiva, sentono il bisogno di un perito (come il perito industriale o l'ingegnere) che nella fase successiva all'incidente non faccia gli interessi delle sole aziende assicuratrici, **un Perito Terzo insomma.**

Da questo sondaggio emerge quanto sia importante la figura del tecnico che interviene, ognuno per le sue competenze, in caso di incidente stradale.

Le figure tecniche sono quelle del Perito Assicurativo che interviene **solamente per l'accertamento e la stima del danno** a norma della legge 166/92, il Perito Industriale e/o l'Ingegnere per la ricostruzione cinematica-dinamica del sinistro a partire dagli effetti prodotti per risalire alle cause del sinistro stesso.

La ricostruzione di un sinistro stradale, al pari di ogni altra indagine scientifica, risulta estremamente laboriosa e complicata essendo notevole la mole di dati da analizzare e quindi da elaborare. La figura professionale atta a svolgere questo compito deve quindi essere un professionista (perito industriale o ingegnere) con spiccate attitudini investigative e con competenze nei vari settori che abbracciano il campo automobilistico oltre che con conoscenze di dinamica impulsiva e delle proprietà dei materiali utilizzati in questo settore.

Queste ultime figure tecniche, anche se talvolta sono investite del problema dal danneggiato in modo autonomo, entrano subito in contatto con il legale di fiducia del danneggiato al fine di coordinarsi per raggiungere il buon esito della vertenza.

Normalmente gli incarichi tecnici vengono affidati ai professionisti iscritti negli Ordini Professionali e negli albi del Tribunale, dai Giudici e dagli Avvocati, quasi sempre dopo alcuni mesi dall'accadimento. Questo comporta per essi un lavoro di ricostruzione del sinistro basato sugli atti ed accertamenti urgenti svolti dalla Polizia Giudiziaria, che non sempre sono sufficientemente corretti, e sulle immagini fotografiche del sinistro da loro eseguite (quando vengono eseguite!!), mentre la ricostruzione del sinistro stradale esige la tempestività, l'intervento a cose ancora "fumanti" al fine di raccogliere il maggior numero di dati ed informazioni utili per il raggiungimento della verità peritale.

Sono poi state messe in luce, attraverso l'uso di immagini e di programmi dedicati alla ricostruzione e simulazione dei sinistri stradali, le metodologie di indagine per le fasi istruttorie allo studio del sinistro e la successiva fase ricostruttiva. Suggestivi esempi sono stati poi proiettati, di ipotetici sinistri e delle possibilità dimostrative dei potenti mezzi informatici oggi a disposizione del Tecnico Ricostruttore.

Al termine del dibattito si sono registrati alcuni interventi da parte del pubblico, di cui uno riguarda un tema scottante per i rapporti tra danneggiato ed assicurazioni: - La valutazione dell'auto antesinistro. La risposta del tecnico si è articolata soffermandosi dapprima sull'articolo 2058 del codice civile che recita " Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il ri-

sarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore."

Dunque risarcire il danno significa riportare in pristino, riparare, e quindi pagare il costo della riparazione. Se la riparazione è impossibile o eccessivamente onerosa, il giudice può disporre il risarcimento per equivalente, ma cosa significa "eccessivamente oneroso" ?? e chi valuta il valore del veicolo ?? A nostro giudizio il prezzo equivalente deve consentire al danneggiato l'acquisto di un altro autoveicolo con le stesse caratteristiche del bene danneggiato e questo prezzo non può essere legato all'età del veicolo o a valori statistici aprioristicamente stabiliti da riviste automobilistiche nazionali o estere, ma accuratamente valutato e certificato da un Perito Industriale o da un Ingegnere. Tanto più che, ad esempio la rivista più usata in questo ambito, riporta nelle prime pagine una importante precisazione che riguarda gli elementi di incremento quali "Migliorie apportate di recente, l'attestazione della regolare effettuazione dei tagliandi di manutenzione programmata ...omissis... giustificano aumenti, anche notevoli, delle valutazioni, ...omissis" ed alle pagine successive incrementi e/o decrementi al valore commerciale relativi al chilometraggio.

Le Assicurazioni dunque non possono fermarsi alla mera lettura del dato statistico per risarcire, ma valutare o far valutare il valore antesinistro del veicolo caso per caso.

**Pierdamiano Duria**